



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE

DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

Ufficio A.I.A. - Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE)

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 23/01/2024

OGGETTO: *Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990. Istanza di A.I.A. ai sensi dell'art. 29-ter Parte II del D.Lgs. 152/06 – Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l.*

VISTE:

- la nota prot. n. RA/223793 del 09/06/2022 con cui si è comunicato l'avvio del procedimento ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l.;
- la nota ASL prot. n. 125180/22, in atti al prot. n. RA/263246 del 07/07/2022;
- la nota DPD023 – Ufficio Direttiva Nitrati e Supporto Agrometeo prot. n. RA/265664 del 11/07/2022;
- la nota Comune di Capitignano prot. n. 4471 del 11/07/2022, in atti al prot. n. RA/265905 stessa data;
- la nota ARTA prot. n. 33498/2022, in atti al prot. n. RA/267353 del 12/07/2022;
- la nota prot. n. RA/274292 del 18/07/2022 con cui si è richiesto al Gestore di fornire la documentazione integrativa, nonché, considerato il sequestro preventivo dello stabilimento ex-art. 321 C.P.P. del 10/05/2016, chiarimenti in merito allo stato delle attività di rimozione dei rifiuti presenti al momento del sequestro;
- le note prott. nn. RA/274535 del 18/07/2022, RA/275525 del 19/07/2022, RA/310010 e RA/310017 del 24/08/2022, le note con cui la Ditta ha riscontrato in merito alle integrazioni richieste;
- il parere prot. n. RA/383178 del 03/10/2022 con cui l'Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo della Regione Abruzzo ha espresso, con particolare riferimento a quanto disciplinato dalla DGR 314 del 31/05/2021, parere favorevole con prescrizioni;
- il parere prot. n. 0176682/22 del 04/10/2022 con cui il Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica (Siesp) della ASL1, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- la nota del Comune di Capitignano prot. n. 6278 del 03-10-2022, acquisita in atti al prot.n. RA/381854 stessa data, con cui il Comune di Capitignano ha trasmesso le proprie determinazioni
- la nota prot. n. RA/389477 del 05/10/2022 con cui è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona telematica, come previsto dal co. 6 e dal co.2, lett. d) dell'art.14-bis della L. 241/90 e s.m.i., per il giorno 14/10/2022, ore 10:00.
- Il parere ARTA prot.n. 48523/2022, acquisito in atti al prot.n. RA/425322 del 14/10/2022;
- la pec inviata dal legale della Ditta, Avv. Tonino Cellini, in data 13/10/2022 ed acquisita in atti al prot.n. RA/425559 del 14/10/2022;
- la nota del Comune di Capitignano prot.n. 6558 del 14/10/2022, in atti al prot.n. RA/426010 stessa data, con cui il medesimo Comune "[...] chiede la sospensione dei termini procedurali di cui all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-ter Parte II del D.Lgs. 152/06 – Ditta Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. al fine di valutare e individuare le iniziative più idonee alla corretta istruttoria [...]".
- il verbale della CdS del 14/10/2022, trasmesso con nota prot. RA/0469498 del 31/11/2022, con cui si era stabilita "[...] la sospensione dei termini del procedimento per giorni 15, in attesa delle determinazioni del Comune di Capitignano in merito alla compatibilità dell'attività con il PRG approvato nel 2013 e della documentazione aggiornata dal Gestore come da indicazioni di cui al parere ARTA prot.n. 48523/2022.
- la pec datata 18/10/2022, in atti al prot.n. RA/435709 del 20/10/2022, con cui il Gestore ha trasmesso aggiornamento del PMC, del Piano Gestione Odori e della Tabella di Confronto con le BATc;
- la pec del 25/10/2022, in atti al prot. n. 463524 del 26/10/2022, con cui il Gestore ha sollecitato la scrivente AC all'invio del verbale della CdS del 14/10/2022;

- la pec datata 04/11/2022, in atti al prot. n. RA/475829 del 07/11/2022, con cui il Gestore, a seguito della riunione del 28/10/2022 tenutasi per definire con i rappresentanti di ARTA le modalità di esecuzione del monitoraggio post operam dell'impatto olfattivo, ha trasmesso ulteriore aggiornamento del PMC e del Piano Gestione Odori, comprensivo di una proposta di piano di monitoraggio;
- la nota del Comune di Capitignano prot.n. 6940 del 31/10/2022, in atti al prot.n. RA/474508 del 04/11/2022, con cui il comune ha richiesto ulteriori 30gg al fine dell'adozione delle determinazioni di competenza;
- la nota prot. n. RA/483979 del 11/11/2022, con cui lo scrivente Servizio ha comunicato la ripresa dei lavori della Conferenza dei Servizi per rilascio dell'A.I.A., e ai sensi dell'art. 29-ter Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla Ditta Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. e fissato al 02/12/2022 la data della riunione.

ACQUISITO in atti al prot.n. RA/512686 del 01/12/2022 la nota del Comune di Capitignano prot.n. 7657 del 30/11/2022 con cui il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, all'esito del parere legale richiesto dall'ente, comunica che *"[...] si conferma quanto rilevato con propria nota prot. 6278 del 03/10/2022, ovvero che nell' elaborato denominato "A.7 _Inquadramento_urb_terr.pdf" al punto "1.1.1 Piano Regolatore Generale" viene localizzato il centro zootecnico in oggetto in "Zona Agricola (E2)" del Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Capitignano, ma nello stesso, all'art. 30 "Insediamenti ammessi nelle zone agricole" viene testualmente riportato che: "Da tutte le zone agricole di qualunque tipo, sono comunque escluse le industrie nocive di prima e seconda classe ai sensi delle vigenti leggi sanitarie, nonché le industrie estrattive e le cave.". Da una verifica effettuata sull' Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, D.M. 05/09/1994, viene riportato nel punto "c) Attività Industriali" l'Allevamento di animali quale industria insalubre," pertanto si chiede di verificare la fattibilità di tale attività nella zona di P.R.G. indicata. [...]"*

CONSIDERATA, inoltre, la nota inviata dal Sindaco del Comune di Capitignano con prot.n. 7699 del 01/12/2022, acquisita in atti al prot.n. RA/513392 stessa data, con la quale, ai sensi degli art. 216-217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL), il Sindaco medesimo, in qualità di autorità sanitaria locale, stabilisce le seguenti condizioni ai fini dell'esercizio dell'attività di allevamento di suini presso l'installazione della ditta Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l.: *"[...]Evidenziato che, da esperienza diretta sul territorio e raccogliendo gli animi della cittadinanza intera del Comune di Capitignano si è palesato che fin quando l'attività svolta dall' Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. si svolgeva con un numero limitato di capi (fino a 2000 capi), non sono stati riscontrati né problemi a livello odorigeno né di sversamenti di rifiuti nel territorio comunale i quali hanno causato negli anni non pochi danni alla salute pubblica. Pertanto alla luce di quanto sopra, si comunica che si ritiene necessario, al fine di tutelare la salute e igiene pubblica prescrivere alla Ditta Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S .r.l. lo svolgimento della propria attività con un numero massi di capi pari a 2.000 [...]"*

RICHIAMATI:

- il verbale della CdS del 02/12/2022, con cui L'AC si era determinata positivamente al rilascio dell'AIA ritenendo tuttavia vincolante e non superabile la prescrizione resa dal Sindaco del Comune di Capitignano ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero l'adozione del limite di 2000 capi/ciclo;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/332 del 23/12/2023;

PRESO ATTO della Sentenza n. 498/2023 del 08/11/2023, acquisita dal Servizio Avvocatura di questa Regione con prot.n. RA/492592 del 05/12/2023, con cui il TAR Abruzzo ha annullato l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/332 del 23/12/2023 nonché il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona telematica del 02/12/2023;

CONSIDERATO il contenuto della richiamata Sentenza n. 498/2023 del 08/11/2023 del TAR Abruzzo ed, in particolare, quanto di seguito esposto e disposto dall'Organo Giudicante: *[...] 3.1. Nel verbale del – OMISSIS (n.d.r. del 02/12/2023), conclusivo della Conferenza di servizi, l'amministrazione procedente ha definito il parere del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio 2/4 decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come vincolante ed insindacabile ed ha perciò ritenuto di conformarvisi de plano. 3.2. L'articolo 29-quater, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante l'utilizzo della congiunzione "nonché", pone sul medesimo piano le prescrizioni relative alle emissioni insalubri, siano esse provenienti dal sindaco, quale autorità preposta alla tutela della salute e della pubblica incolumità, o dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. L'articolo 29-quater, comma 6, non attribuisce pertanto al sindaco né un potere di veto né una posizione di supremazia*

rispetto alle altre amministrazioni coinvolte nella tutela degli interessi ambientali ma, rinviando alla disciplina generale contenuta negli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli attribuisce, al pari di tutte le amministrazioni portatrici di interessi qualificati, il potere di esprimere un dissenso espresso e adeguatamente motivato. Il comma 7 del medesimo articolo attribuisce altresì al sindaco, in caso di sopravvenienze, il potere di proporre modificazioni all'autorizzazione ambientale integrata già rilasciata, mediante un procedimento di riesame, da svolgersi sempre con le modalità di cui all'articolo 29-quater e dunque mediante la convocazione della conferenza di servizi. La norma impone all'amministrazione procedente di acquisire i pareri obbligatori del sindaco e dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente ma nulla afferma in relazione alla loro vincolatività.

3.3 La rilevanza degli interessi coinvolti nella procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, quali l'impatto ambientale dell'impianto produttivo da un lato e la libertà di iniziativa economica dall'altro, richiede piuttosto di effettuare un'attenta comparazione dei pareri resi dalle diverse amministrazioni e di procedere alla composizione dei predetti interessi, secondo le modalità contemplate dall'articolo 29-quater, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ossia disponendo le eventuali integrazioni documentali e gli approfondimenti istruttori necessari a valutare la "applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive".

3.4 A fronte delle motivazioni che il Comune di Capitignano ha posto alla base della prescrizione limitativa dell'attività produttiva a non più di 2.000 capi, l'amministrazione procedente avrebbe perciò dovuto disporre approfondimenti documentali e tecnici, da delegare eventualmente al Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente o all'ARTA Abruzzo, per verificare l'applicabilità di misure alternative o aggiuntive volte a prevenire i rischi di immissioni odorigene e di sversamento dei rifiuti, i quali non possono essere ragionevolmente desunti né dall'attività produttiva svolta in precedenza dalla medesima impresa, specialmente ove, come nel caso di specie, sia trascorso un considerevole lasso di tempo dalla sua cessazione (l'attività di allevamento dei suini risulta cessata dal 2016) né tantomeno dagli «umori» della popolazione, che non sono stati neppure documentati ma semplicemente affermati.

3.5. L'autorizzazione integrata ambientale n. –OMISSIS (n.d.r. provvedimento n. DPC025/332 del 23/12/2023) -, adottata dalla Regione Abruzzo sulla scorta del verbale conclusivo della conferenza di servizi del –OMISSIS (n.d.r. del 02/12/2023), - risulta dunque viziata da un evidente difetto di istruttoria, con conseguente annullamento dei predetti atti di natura provvedimentali.

4. L'effetto conformativo della presente sentenza di annullamento consiste nell'ordinare alla Regione Abruzzo, in qualità di amministrazione procedente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di disporre i necessari approfondimenti tecnici e le integrazioni documentali al fine di verificare l'applicabilità di misure alternative o aggiuntive volte a prevenire i rischi per la salute collettiva determinati dall'attivazione dell'impianto produttivo e dallo svolgimento dell'attività decritta nell'istanza di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla società ricorrente [...];

RITENUTO, pertanto, necessario, in ottemperanza al richiamato ordine rivolto a questa Regione con la Sentenza TAR Abruzzo n. 498/2023 del 08/11/2023, di procedere alla convocazione della seduta della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona telematica, allo scopo di valutare i necessari approfondimenti tecnici e le integrazioni documentali al fine di verificare l'applicabilità di misure alternative o aggiuntive volte a prevenire i rischi per la salute collettiva 3/4 determinati dall'attivazione dell'impianto produttivo e dallo svolgimento dell'attività decritta nell'istanza di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla società ricorrente ;

RILEVATO che la richiamata Sentenza TAR Abruzzo n. 498/2023 del 08/11/2023 ha annullato, in ordine agli espletati lavori della Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, soltanto il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona telematica del 02/12/2023, rimanendo, pertanto, validi i pareri delle rispettive Amministrazioni Interessate e resi nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi decisoria, di seguito elencati :

- il parere prot. n. RA/383178 del 03/10/2022 con cui l'Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo della Regione Abruzzo ha espresso, con particolare riferimento a quanto disciplinato dalla DGR 314 del 31/05/2021, parere favorevole con prescrizioni;
- il parere prot. n. RA/176682/22 del 04/10/2022 con cui il Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica (Siesp) della ASL1, ha espresso, parere favorevole con prescrizioni;
- la nota del Comune di Capitignano prot. n. 6278 del 03-10-2022, acquisita in atti al prot.n. RA/381854 stessa data, con cui il Comune di Capitignano ha trasmesso le proprie determinazioni;
- Il parere ARTA prot.n. 48523/2022, acquisito in atti al prot.n. RA/425322 del 14/10/2022;
- il parere del Comune di Capitignano prot.n. 7657 del 30/11/2022, acquisita in atti al prot.n. RA/512686 del 01/12/2022, con cui il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, all'esito del parere legale richiesto dall'ente, comunica che "[...] in disparte ogni considerazione in ordine alla conformità urbanistica dell'intervento oggetto di AIA, si ritiene, che rispetto alla determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 96 del 1.12.2021, la nota

prot. n. 6278 del 3.10.2022 e, comunque, in generale le determinazioni che l'Ente riterrà di adottare nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (ALA.), siano autonome rispetto alle precedenti fasi procedurali (in specie il procedimento di VIA e il procedimento di VINCA) e pertanto non sussista alcun contrasto tra provvedimenti, in ragione della diversità dell'oggetto e delle finalità dei correlativi procedimenti. Pertanto alla luce di quanto sopra, si conferma quanto rilevato con propria nota prot. 6278 del 03/10/2022, ovvero che nell'elaborato denominato "A.7 _Inquadramento_urb_terr.pdf" al punto "1.1.1 Piano Regolatore Generale" viene localizzato il centro zootecnico in oggetto in "Zona Agricola (E2)" del Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Capitignano, ma nello stesso, all'art. 30 "Insediamenti ammessi nelle zone agricole" viene testualmente riportato che: "Da tutte le zone agricole di qualunque tipo, sono comunque escluse le industrie nocive di prima e seconda classe ai sensi delle vigenti leggi sanitarie, nonché le industrie estrattive e le cave.". Da una verifica effettuata sull'Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, D.M. 05/09/1994, viene riportato nel punto "c) Attività Industriali" l'Allevamento di animali quale industria insalubre," pertanto si chiede di verificare la fattibilità di tale attività nella zona di P.R.G. indicata. [...]"

RICHIAMATA la pec del 31/10/2023, acquisita in atti al prot.n. RA/444995 stessa data, con cui si comunicava la variazione di titolarità del gestore dell'impianto AIA a seguito di nomina di un nuovo amministratore unico della Società individuato nel sig. Agostino Napolitano;

VISTA la nota prot.n. RA/517288 del 22/12/2023 con cui l'AC ha provveduto a comunicare, in ottemperanza alla Sentenza TAR Abruzzo n. 498/2023 del 08/11/2023, la convocazione della nuova seduta della Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona telematica;

VERIFICATO che alla Conferenza di Servizi sono stati regolarmente invitati gli Enti ed i soggetti elencati di seguito ed interessati al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, al fine di addivenire al rilascio da parte di codesto Servizio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Si procede all'apertura dei lavori della presente seduta di Conferenza dei Servizi in modalità sincrona, in via telematica.

PRESENTI ALLA CONFERENZA:

- Per il DPC025: Dario Ciamponi, , Fabio Pizzica, Claudio Tontodonati, Alessandra di Domenica, Assunta Iocco;
- Per la Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l.: Enrico Bisanzio (delegato), Silvia Picchini (delegato), Napolitano Agostino (Gestore), Avv. Tamburrino;
- Per ARTA Abruzzo: Simonetta Campana, Carlo Bellina;
- Per il DPD023: Nadia di Bucchianico;
- Per il Comune di Capitignano: Luigi Fascetti (vicesindaco);

ASSENTI ALLA CONFERENZA:

- Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche DPC026;
- ASL1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila;
- Provincia di L'Aquila;

VERIFICATI:

- I requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti;
- La regolarità della convocazione
-

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO

Alle ore 10.20 si dichiara aperta la seduta e si ricorda ai presenti che costituisce oggetto dell'odierna seduta la ripetizione, a seguito della Sentenza TAR n. 498/2023 del 08/11/2023, della Conferenza di Servizi decisoria ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art.29-ter Parte II del D.Lgs. 152/06 alla Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. per l'installazione sita nel Comune di Capitignano (AQ).

Si fa presente che con Sentenza n. 498/2023 del 08/11/2023, il TAR Abruzzo ha stabilito l'annullamento della conferenza di servizi decisoria del 02/12/2023 nonché del provvedimento di AIA n. DPC025/332 del 23/12/2023. Più in particolare l'Organo Giudicante ha disposto che: [...] 4. *L'effetto conformativo della presente sentenza di annullamento consiste nell' ordinare alla Regione Abruzzo, in qualità di amministrazione procedente al rilascio dell' autorizzazione integrata ambientale, di disporre i necessari approfondimenti tecnici e le integrazioni documentali al fine di verificare l' applicabilità di misure alternative o aggiuntive volte prevenire i rischi per la salute collettiva determinati dall' attivazione dell'impianto produttivo e dallo svolgimento dell' attività decritta nell'istanza di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla società ricorrente [...]*";

In apertura dei lavori prende la parola il vicesindaco del Comune di Capitignano, Dott. Luigi Fascetti, che ribadisce le riserve evidenziate nei precedenti pareri in merito alla compatibilità urbanistica del progetto, atteso che in base al vigente PRG datato 2013 non risulterebbe possibile autorizzare attività di allevamento intensivo. In merito alle problematiche di impatto odorigeno evidenziate dal Sindaco con precedente nota prot.n. 7699 del 01/12/2022, alla luce della Sentenza TAR n. 498/2023 del 08/11/2023 il Sindaco del Comune di Capitignano ha recentemente incaricato un tecnico al fine di espletare i necessari approfondimenti volti a definire eventuali misure alternative o aggiuntive volte prevenire i rischi per la salute collettiva determinati dall' attivazione dell'impianto produttivo; per tale motivi il rappresentante del Comune di Capitignano chiede alla CdS di valutare la possibilità di assegnare ulteriore tempo.

Prende la parola il Consulente delegato della ditta, Sig. Enrico Bisanzio, che fa presente che la compatibilità ambientale dell'installazione in oggetto è stata già oggetto di valutazioni ambientali propedeutiche alla procedibilità della domanda di AIA, giusto parere favorevole di VIA con giudizio n.3591 del 20/01/2022 e anche col precedente parere positivo di VINCA emesso dal Comune di Capitignano con proprio atto in uscita dal protocollo comunale col n°0005994 del 13/10/2020.

L'AC AIA evidenzia come gli aspetti urbanistici richiamati dal Comune di Capitignano siano già stati precedentemente valutati in fase istruttoria e ritenuti superati e che, pertanto, l'oggetto della odierna seduta, come da Sentenza TAR, consiste nel [...] *disporre i necessari approfondimenti tecnici e le integrazioni documentali al fine di verificare l' applicabilità di misure alternative o aggiuntive volte prevenire i rischi per la salute collettiva determinati dall' attivazione dell'impianto produttivo e dallo svolgimento dell' attività [...]*.

Prende la parola ARTA che illustra le proprie valutazioni tecniche in merito agli aggiornamenti necessari rispetto alla documentazione attualmente in atti al fine di adeguarsi ai nuovi indirizzi di cui al Decreto Direttoriale del 28 giugno 2023, n. 309, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica fornisce gli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività. Il parere ARTA , a cui si rimanda integralmente per gli specifici approfondimenti, sarà a stretto giro trasmesso a tutti i partecipanti alla CdS, per il seguito di competenza.

I rappresentanti della Ditta esprimono il loro assenso ad aggiornare la documentazione relativa all'impatto odorigeno con le previsioni del Decreto Direttoriale del 28 giugno 2023, n. 309, come da indicazioni ARTA.

L'AC AIA, considerata l'assenza dei presupposti per determinarsi in maniera conclusiva, propone alla Conferenza di Servizi di riaggiornarsi in data 2 febbraio 2024, ore 10.30, fatta salva la facoltà del Gestore di richiedere ulteriore proroga qualora dal confronto con il Decreto Direttoriale del 28 giugno 2023, n. 309 emergessero difficoltà ad integrare la documentazione nei tempi previsti, ovvero, ai fini di consentire una compiuta istruttoria, entro il 31/01/2024.

I partecipanti alla CdS preso atto

- della necessità da parte della Ditta di confrontarsi con le previsioni del Decreto Direttoriale del 28 giugno 2023, n. 309, e se del caso aggiornare la documentazione;
- della richiesta da parte del vicesindaco del Comune di Capitignano che ha richiesto ulteriore tempo al fine di approfondire gli aspetti legati alle molestie olfattive che avevano determinato il precedente parere favorevole con prescrizione a 2000 capi;

condividono quanto sopra e concordano con la sospensione dei lavori e la riconvocazione in data 02/02/2024

TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO IN PREMESSA

la Conferenza di Servizi, esauriti gli adempimenti di rito e dopo approfondita disamina, si conclude alle ore 11.30 con la sospensione dei lavori in attesa delle integrazioni del Gestore che dovranno pervenire entro il 31/01/2024. La data della nuova conferenza è fissata al 02/02/ 2024.

Entro il 01/02/2024 gli Enti interessati sono tenuti a comunicare il nominativo dei partecipanti alla CdS, o in alternativa, a far pervenire via pec le proprie determinazioni, con specifico riferimento a quanto introdotto a seguito del giudizio TAR n. 498/2023 del 08/11/2023 e del Decreto Direttoriale del 28 giugno 2023, n. 309.

Il presente verbale è stato condiviso con tutti i partecipanti alla presente riunione e sarà trasmesso a tutti gli assenti. Vista l'impossibilità di sottoscrivere il verbale in originale, tutti i partecipanti riceveranno un modulo di dichiarazione di partecipazione alla CdS e di presa d'atto del verbale, da restituire debitamente firmato entro 3 giorni dal ricevimento della versione definitiva.

Il presente verbale è costituito da n. 6 (sei) pagine.

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC B931694482A8E9B13E4430AA009CF650DD9ABD1D75CF1A989AD7E80A9E57C294

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in partenza
Numero protocollo 0039823/24
Data protocollo 31/01/2024

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAS539L-151378

PASSWORD wjJLt

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

